

'. N. 114/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23913** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

G. M. (codice fiscale omissis), nato il omissis a omissis, ed ivi residente, in via omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Elvi del Foro di Milano, con studio in Milano, via G. Boccaccio n. 22, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore e procuratore speciale, giusta procura del 4 giugno 2024, PEC: *sonia.elvi@milano.pecavvocati.it*;

Uditi, nell'udienza camerale del 17 ottobre 2024, il Consigliere relatore Dott. Luigi GILI, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Procuratore regionale f.f. dott.ssa Letizia DAINELLI ed il difensore del convenuto, Avv. Sonia ELVI, come da verbale.

Considerato in

FATTO

1. Il convenuto G., già amministratore di sostegno della propria zia signora A. M., come da decreto del Giudice tutelare di omissis del 30.5.2012, è stato citato in giudizio, avanti la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, al fine di ottenere il risarcimento della somma di complessivi euro 20.000,00, a favore del Ministero della giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori e spese di giudizio.

Più in particolare, la Procura regionale, con atto di citazione regolarmente notificato, agiva nei confronti del soggetto in epigrafe indicato, in quanto giudicato responsabile di una serie di condotte penalmente rilevanti, segnatamente, di reati di peculato consumati nella detta veste di amministratore di sostegno in danno dell'amministrata sopra menzionata, avendo la disponibilità del denaro di proprietà della stessa.

A fondamento della richiesta attorea, parte pubblica invocava la sentenza n. 2534/19, con la quale il Tribunale di omissis aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena irrogata.

Ad avviso del Tribunale, "i reati risultano integrati in tutti i loro elementi costitutivi, ivi incluso quello soggettivo, avendo G. certamente compreso di rivestire la qualifica di pubblico ufficiale (quale amministratore di sostegno della M.), così come di dover utilizzare le somme nella disponibilità di quest'ultima a suo esclusivo beneficio e vantaggio (non anche per esigenze sue personali)".

Avverso la sentenza di condanna del Tribunale di omissis veniva interposto

appello da parte dell'imputato ma la Corte d'Appello di omissis – Sezione IV Penale, con sentenza 3885 del 14.10.2020 confermava in toto la sentenza appellata.

La sentenza di condanna diveniva irrevocabile, in data 15.10.2021, avendo la Corte Suprema di Cassazione, nel frattempo, dichiarato inammissibile il corrispondente gravame proposto dal G. avanti il Giudice di legittimità.

Il Pubblico Ministero, pertanto, atteso che la condotta illecita del convenuto, accertata in sede penale, in via definitiva, ha causato al Ministero della giustizia un danno all'immagine, essendo stati accertati e sanzionati reati contro la Pubblica Amministrazione, nell'atto introduttivo del giudizio deduceva la responsabilità dell'odierno convenuto, a titolo di danno all'immagine del dicastero interessato, chiedendo il risarcimento della somma di complessive euro 20.000,00, a favore del Ministero della giustizia.

2. Con comparsa di costituzione del 12 giugno 2024, il convenuto G., pur contestando, sotto vari profili, la fondatezza della domanda attorea, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una somma pari ad euro 9.000,00.

3. A sua volta, il Pubblico Ministero, vista la richiesta ricevuta in data 4 giugno 2024 di definizione del giudizio attraverso il ricorso al rito abbreviato, con propria nota del 6 giugno 2024, concordava sull'applicazione del rito abbreviato, anche alla luce della previsione del Codice di giustizia contabile, esplicitando per iscritto che "il pagamento proposto – euro 9.000,00 – corrisponde al 45% della pretesa risarcitoria".

4. All'esito dell'udienza camerale del 3 luglio 2024, l'istanza del convenuto

veniva accolta e, con relativo decreto, a firma del Presidente della Sezione, veniva disposto il pagamento della somma complessiva di euro 9.000,00= in favore del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5. L'interessato ha, successivamente, per il tramite del proprio difensore, prodotto, in data 17 luglio 2024, la documentazione – bonifico bancario eseguito (come da istruzioni dettate dal Ministero della Giustizia con nota del 13 luglio 2024) in favore della Tesoreria centrale dello Stato in data 16 luglio 2024, con relativa ricevuta di pagamento di euro 9.000,00 in favore del beneficiario dicastero - attestante l'avvenuto integrale pagamento, nel rispetto dei termini perentori assegnati, della complessiva somma di euro 9.000,00, somma, peraltro, incassata dall'Amministrazione beneficiaria con corrispondente ordinativo di incasso (v., documentazione agli atti, segnatamente, nota del Ministero della Giustizia in data 24 luglio 2024 con trasmissione di quietanza), la cui regolarità è stata verificata con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018).

2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Visto l'articolo 130, comma 8, c.g.c.,

DICHIARA

estinto il giudizio in epigrafe nei confronti del signor G. M..

La particolare natura del rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere estensore
Ivano MALPESI	Consigliere

Il Giudice estensore	Il Presidente
Luigi GILI	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 21 ottobre 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente